

COPIA AUTENTICA

*Il presente atto e le sue copie sono esenti da imposta di bollo in base all'art. 17 del D.L. 4.12.1997 n. 460.*

Repertorio n. 51329

Raccolta n.13268

ATTO COSTITUTIVO

DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici

il giorno cinque del mese di marzo

05 MARZO 2015

in Roma, nel mio studio

Innanzi a me dott. EMILIA TROMBETTA, Notaio in Roma, con studio al Corso Trieste n. 87, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Corte di Appello di Roma.

Assistito dai testimoni idonei come essi stessi affermano ed a me Notaio noti

- POLZONETTI FLORIANA, nata in Amelia il sette gennaio millenovecentocinquanta e residente a Roma, Via Caduti della Resistenza n. 563,

- DE CARLI ROBERTA, nata a Roma il trenta aprile millenovecentosettantuno e residente a Roma, Via Avola n. 31

SONO COMPARSI

- GINAMI MONS. LUIGI, nato a Bergamo il tredici gennaio millenovecentosessantuno e residente a Bergamo in Via Arena

n. 5,

Codice Fiscale GNM LGU 61A13 A794W.

il quale dichiara di intervenire al presente **atto sia in proprio che in nome e per conto della:**

- **Associazione "Amici di Santina Zucchinelli - Onlus",**

con sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6,

Codice Fiscale n. 12499711005,

iscritta all'Anagrafe Onlus tenuta presso la Direzione

Regionale del Lazio con effetto dal 21 ottobre 2013, ai sensi

dell'Art. 4 comma 2 del D.M. 18 luglio 2003 n. 266,

quale Presidente del Consiglio Direttivo, in virtù dei poteri a

lui conferiti con la Delibera dell'Assemblea dei Soci del 13

gennaio 2015 che al presente atto si allega sotto la lettera "A"

e giusta Delibera del Consiglio Direttivo di detta Associazione

del 18 febbraio 2015 che al presente atto si allega sotto la

lettera "B";

- **SCORDO FRANCAROSA CORRADINA**, nata a Bova

Marina (RC) il trenta marzo millenovecentoquarantanove e

residente a Marino in Via Martiri di Belfiore n. 80,

Codice Fiscale SCR FNC 49C70 B099I,

- **PACINI LUIGI**, nato a Roma il tredici giugno

millenovecentotrentanove e residente a Roma in Via Giulio

Pittarelli n. 47,

Codice Fiscale PCN LGU 39H13 H501C,

- **PIANTONI CATERINA**, nata a Seriate (BG) l'otto gennaio

millenovecentocinquántotto e residente a Predore (BG) in  
Piazza Antonio Locatelli n. 17,

Codice Fiscale PNT CRN 58A48 I628M,

- **MARTUSCELLI VINCENZO**, nato a Salerno l'undici  
dicembre millenovecentosessantatre e residente a Roma in Via  
Trionfale n. 8229,

Codice Fiscale MRT VCN 63T11 H703W.

Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio  
sono personalmente certo, cittadini italiani, come dichiarano di  
essere

premessò


- che l'Assemblea dei soci della Associazione "AMICI DI  
SANTINA ZUCCHINELLI - ONLUS", con sede in Roma,  
Via di Porta Pinciana n. 6,  
C.F. 12499711005,

in data 13 gennaio 2015 ha approvato lo statuto della  
costituenda " Fondazione Santina - Onlus", con sede in Roma,  
Via di Porta Pinciana n. 6,

e ha deliberato :

- di partecipare, come co-fondatore alla Costituzione della  
suindicata Fondazione che non avrà scopo di lucro e avrà  
finalità identiche a quelle dell'Associazione "Amici di Santina  
Zucchinelli - Onlus";

- di partecipare al patrimonio iniziale della costituenda  
Fondazione da stabilirsi in Euro 100.000,00 (Euro centomila



virgola zero zero) per una quota non inferiore al 99%  
(novantanove per cento) ;

- di conferire al Presidente Mons. Luigi Ginami tutti i  
relativi poteri per dare esecuzione a quanto sopra;

- che il Consiglio Direttivo di detta Associazione ha  
deliberato in data 18 febbraio 2015

la costituzione della Fondazione ed ha attribuito al Presidente  
dell'Associazione i poteri relativi .

Tanto premesso che formar deve parte integrante e  
sostanziale, stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e  
seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Associazione  
"Amici di Santina Zucchinelli - Onlus" e di Mons. Luigi  
Ginami, una Fondazione denominata

**"FONDAZIONE SANTINA - ONLUS"**

La Fondazione ha sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6.


Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero e  
così potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e  
succursali in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 - La Fondazione non persegue fini di lucro,  
eventuali avanzi di gestione sono esclusivamente ed  
interamente destinati al perseguimento delle finalità  
istituzionali della Fondazione.

ARTICOLO 3 - La Fondazione è apolitica e apartitica, si  
ispira al carisma di Santina Zucchinelli le cui spoglie mortali

riposano nella Città Santa di Gerusalemme e, attraverso la divulgazione e lo studio della sua vita, della sua malattia e della sua figura spirituale, ha le seguenti finalità da esercitarsi esclusivamente in favore di persone svantaggiate ed emarginate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti affetti da gravi patologie cardiovascolari e la loro riabilitazione;
- la promozione e tutela dei diritti umani, attraverso attività di beneficenza per contribuire al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni igienico-sanitarie ed allo sviluppo sociale ed economico in favore di adolescenti e adulti poveri e di individui, con particolare riguardo alle comunità rurali dei Paesi in via di Sviluppo;
- la tutela e l'assistenza socio-sanitaria in favore di profughi, immigrati non abbienti provenienti da ogni parte del mondo;
- la messa a disposizione di aiuti umanitari, economici e tecnologici;
- la realizzazione e il sostegno di attività di beneficenza e di istruzione, di progetti di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo, in special modo riguardo al fenomeno dell'immigrazione ed ai problemi economici e sociali connessi;
- la realizzazione e/o cura della pubblicazione di studi,



ricerche, libri, atti e monografie, sia direttamente e sia avvalendosi di prestazioni di terzi, purchè direttamente connesse alle attività svolte per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

Al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei propri scopi e sostenere le attività istituzionali la Fondazione potrà effettuare attività connesse entro i limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di ONLUS.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e con l'obiettivo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, la Fondazione potrà espletare le proprie attività anche mediante la costituzione o la partecipazione a enti o istituzioni italiane ed estere con finalità analoghe a quelle della medesima.

ARTICOLO 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero), incrementabile da lasciti, donazioni e da eventuali integrazioni deliberate a tale fine dal Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni effetto di legge i fondatori, come costituiti e rappresentati, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che essi partecipano al

patrimonio iniziale come sopra convenuto in Euro 100.000,00

(Euro centomila virgola zero zero) mediante conferimenti di somme di denaro con i seguenti mezzi di pagamento:

- Assegno Circolare Non Trasferibile, Roma, 04.03.2015

Banco Popolare Soc. Coop. Roma Agenzia 10

n. 92 9200087878 - 07 Euro 99.000,00 (Euro novantanovemila/00)

per la quota del fondatore "Associazione Amici di Santina Zucchinelli ONLUS";

- Assegno Circolare Non Trasferibile, Roma, 04.03.2015

Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Filiale di Roma

Agenzia 78 n. 7026070358331 - 11 Euro 1.000,00 (Euro mille/00)

per la quota del fondatore Mons. Luigi Ginami.

ARTICOLO 5 - Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:


- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;

- dei contributi dei Fondatori;

- dei contributi degli Aderenti;

- di ogni ulteriore contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato agli incrementi del patrimonio.

I redditi, i contributi e le elargizioni, volontari e non vincolati a specifici progetti, verranno destinati dalla Fondazione interamente per il raggiungimento degli scopi indicati al



precedente art. 3, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che a tal fine si riunirà almeno due volte all'anno.

Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore alla quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare le finalità della Fondazione sono determinate e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 - Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, se nominato;
- il Tesoriere;
- il Comitato dei Proviviri, se eventualmente eletto;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico.

Tutte le cariche conferite possono essere riconfermate alla scadenza del relativo mandato.

ART. 7 - Vengono nominati a comporre:

A) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :

- **Ginami Mons. Luigi**, Presidente;



- **Scordo Francarosa Corradina**, nata a Bova Marina (RC) il 30 marzo 1949 e residente a Marino in Via Martiri di Belfiore n. 80, Codice Fiscale SCRFNC49C70B099I, Consigliere;

- **Pacini Dott. Luigi**, nato a Roma il 13 giugno 1939 e residente a Roma in Via Giulio Pittarelli n. 47, Codice Fiscale PCN LGU 39H13 H501C, Consigliere e Tesoriere ;

- **Piantoni Caterina**, nata a Seriate (BG) l'8 gennaio 1958 e residente a Predore (BG) in Piazza Antonio Locatelli n. 17, Codice Fiscale PNTCRN58A48I628M, Consigliere.


#### **B) REVISORE UNICO :**

**Martuscelli Dott. Vincenzo**, nato a Salerno l'11 dicembre 1963 e residente a Roma in Via Trionfale n. 8229, Codice Fiscale MRTVCN63T11H703W, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 142137, GU n.14 del 16/02/2007;

i quali presenti accettano e dichiarano che a loro carico non sussistono impedimenti o cause di ineleggibilità.

**ART.8 )** - La Fondazione è regolata dal presente atto e dallo Statuto, composto di numero **20 (venti)** articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera " C " per formarne parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge, omessane la lettura per espressa rinunzia fattavi, alla presenza dei testimoni, dai componenti che dichiarano di ben conoscerlo.

**ART. 9 )** - I componenti delegano il nominato Presidente a svolgere ogni pratica fiscale, nonchè a compiere tutte le



pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione presso le autorità ed enti competenti e ad apportare al presente atto ed allegato statuto le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti.

**ART. 10)** - I componenti espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni portate dal D.L.VO n. 346 del 31 ottobre 1990, nonché quelle del D.L.VO 4 dicembre 1997 N. 460/97 e quelle più favorevoli emanate ed emanande.

**ART. 11)** - Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2015.

**ART.12)** - Le spese di questo atto sono come per legge a carico dei fondatori.

**ART. 13)** - I componenti - alla presenza dei testimoni - esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati per averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto, del quale - alla presenza dei testimoni - ho dato lettura ai componenti, che lo approvano e confermano .

Consta l'atto di tre fogli di carta, scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia in facciate dieci e quanto segue della presente ultima undicesima facciata ed integrato a mano di mio pugno.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.

F.TI: don GINAMI LUIGI

SCORDO FRANCAROSA CORRADINA

F.TI: PACINI LUIGI

PIANTONI CATERINA

MARTUSCELLI VINCENZO

POLZONETTI FLORIANA - teste

DE CARLI ROBERTA - teste

EMILIA TROMBETTA Notaio

\*\*\*\*\*


REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

ROMA 3 IN DATA 5 marzo 2015 AL N. 5452/1T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A

NORMA DI LEGGE.

ROMA, LÌ 9 marzo 2015

A handwritten signature in cursive script is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text, including the name 'EMILIA TROMBETTA' and the word 'NOTAIO'. The signature is written in black ink and extends across the seal.

Allegato "C" all'atto Rep. n. 51329 - Racc. 13268

**FONDAZIONE SANTINA - ONLUS**

**STATUTO**

**TITOLO I**

Denominazione – sede e scopo

**ARTICOLO 1**

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Associazione "Amici di Santina Zucchinelli" Onlus e di Mons. Luigi Ginami, una Fondazione denominata

"FONDAZIONE SANTINA - ONLUS"

La Fondazione ha sede a Roma in Via di Porta Pinciana n. 6.

Essa potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero e così potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e succursali in Italia e all'estero.

**ARTICOLO 2**

La Fondazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione sono esclusivamente ed interamente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

**ARTICOLO 3**

La Fondazione è apolitica e apartitica, si ispira al carisma di Santina Zucchinelli le cui spoglie mortali riposano nella Città Santa di Gerusalemme e, attraverso la divulgazione e lo studio della sua vita, della sua malattia e della sua figura spirituale, ha le seguenti finalità da esercitarsi esclusivamente in favore di

persone svantaggiate ed emarginate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti affetti da gravi patologie cardiovascolari e la loro riabilitazione;
- la promozione e tutela dei diritti umani, attraverso attività di beneficenza per contribuire al miglioramento della qualità della vita e delle condizioni igienico-sanitarie ed allo sviluppo sociale ed economico in favore di adolescenti e adulti poveri e di individui, con particolare riguardo alle comunità rurali dei Paesi in via di Sviluppo;
- la tutela e l'assistenza socio-sanitaria in favore di profughi, immigrati non abbienti provenienti da ogni parte del mondo;
- la messa a disposizione di aiuti umanitari, economici e tecnologici;
- la realizzazione e il sostegno di attività di beneficenza e di istruzione, di progetti di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo, in special modo riguardo al fenomeno dell'immigrazione ed ai problemi economici e sociali connessi;
- la realizzazione e/o cura della pubblicazione di studi, ricerche, libri, atti e monografie, sia direttamente e sia avvalendosi di prestazioni di terzi, purchè direttamente connesse alle attività svolte per il conseguimento dello scopo della Fondazione.

Al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei propri scopi e sostenere le attività istituzionali la Fondazione potrà effettuare attività connesse entro i limiti stabiliti dalle

vigenti leggi in materia di ONLUS.

Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie e con l'obiettivo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, la Fondazione potrà espletare le proprie attività anche mediante la costituzione o la partecipazione a enti o istituzioni italiane ed estere con finalità analoghe a quelle della medesima.

## **TITOLO II**

### **Patrimonio e rendite**

#### **ARTICOLO 4**


Il patrimonio della Fondazione è costituito da Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero), incrementabile da lasciti, donazioni e da eventuali integrazioni deliberate a tale fine dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 5**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- dei contributi dei Fondatori;
- dei contributi degli Aderenti;
- di ogni ulteriore contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato agli incrementi del patrimonio.

I redditi, i contributi e le elargizioni, volontari e non vincolati a specifici progetti, verranno destinati dalla Fondazione



interamente per il raggiungimento degli scopi indicati al precedente art. 3, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che a tal fine si riunirà almeno due volte all'anno.

Ottengono la qualifica di Aderenti le persone fisiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore alla quota annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Le forme e le modalità degli interventi attraverso i quali realizzare le finalità della Fondazione sono determinate e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO III

#### Organi

#### ARTICOLO 6

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, se nominato;
- il Tesoriere;
- il Comitato dei Probiviri, se eventualmente eletto;
- il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico.

Tutte le cariche conferite possono essere riconfermate alla

scadenza del relativo mandato.


#### ARTICOLO 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, che durano in carica per tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati su designazione dei Fondatori che ne determinano preliminarmente il numero; ciascun Fondatore può designare fino ad un massimo di sei componenti, potendo altresì assumere direttamente la carica di Consigliere; i componenti che non possono essere designati, per astensione o per qualsiasi circostanza o motivo, direttamente da ciascun Fondatore sono nominati dall'altro Fondatore.

In caso di cessazione, di permanente impedimento o decesso di uno dei Fondatori i componenti espressione dello stesso Fondatore rimangono in carica fino alla scadenza del relativo mandato. Successivamente, alla scadenza del medesimo mandato, la nomina dei componenti di spettanza del Fondatore cessato, permanentemente impedito o deceduto, verrà attribuita all'altro Fondatore.

In via residuale, qualora per qualsiasi motivo la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non possa avvenire nei modi sopra indicati, la competenza alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del loro numero spetta all'Ordinario pro-tempore della Diocesi di Bergamo.





## ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e può scegliere, tra i suoi componenti, un Vice Presidente, il quale resta in carica per tutta la durata del suo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, tra i suoi componenti, il Tesoriere.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e termini indicati dal successivo articolo 10.

Il Presidente detiene tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro esecuzione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 9


Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio

consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di attività relativo all'esercizio, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

- approva i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione della Fondazione;
- approva i programmi di attività della Fondazione;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera l'entità della quota annua degli Aderenti;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di comitati e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- provvede, se lo ritiene opportuno - su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione - alla nomina del Presidente del Comitato dei Proviviri, nonché - su proposta del Presidente del Comitato dei Proviviri - provvede alla nomina degli altri componenti del Comitato stesso;
- provvede alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso,



attribuendogli i poteri;

- provvede alla nomina del Tesoriere, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli eventuali ulteriori mansioni oltre quelle previste dal successivo articolo 13;

- provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti o, eventualmente, del Revisore Unico;

- provvede alla nomina e al licenziamento del personale dirigente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Italia;

- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti;

- delibera lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 15;

- delibera su ogni altro atto di amministrazione della Fondazione.

#### ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve inviarsi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e Revisore dei conti, con posta elettronica o telefax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza ed assicurarsi che gli strumenti di trasmissione consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione, visionare i documenti ed intervenire nella trattazione degli argomenti presentati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente della riunione sia il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### ARTICOLO 11

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Redige i verbali del Consiglio di Amministrazione che sottoscrive con il Presidente e svolge le ulteriori mansioni al medesimo attribuite dal Consiglio di Amministrazione.



## ARTICOLO 12

Il Comitato dei Proviviri è composto da tre a cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato dei Proviviri:

- esperisce un tentativo di amichevole composizione ogni qualvolta sorgano contrasti tra gli organi della Fondazione o fra i soggetti che fanno parte dello stesso organo collegiale;
- fornisce, se richiesto, pareri non vincolanti sull'interpretazione e sull'applicazione dello Statuto;
- può sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento della gestione della Fondazione.

## ARTICOLO 13

Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione e ne redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; svolge inoltre le ulteriori mansioni eventualmente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione.

## ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla sostituzione del Revisore in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, in corso di mandato.

Il Collegio dei Revisori dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori

Legali.

Il Collegio dei Revisori dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui bilanci consuntivi; effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, in ogni caso, in luogo del Collegio dei Revisori dei conti un Revisore Unico, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, avente le funzioni e la durata in carica dell'organo collegiale.

#### ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, all'unanimità, può proporre all'autorità competente lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguono finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, iscritti



all'Anagrafe delle Onlus.

#### **TITOLO IV**

Rappresentanza

#### **ARTICOLO 16**

La rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, se nominato.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età, le cui firme fanno fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

#### **TITOLO V**

Esercizio finanziario

#### **ARTICOLO 17**

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **TITOLO VI**

Vigilanza e norme applicabili

#### **ARTICOLO 18**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle competenti autorità governative.

#### **ARTICOLO 19**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano

le vigenti disposizioni di legge.

## TITOLO VII

### Norma Transitoria

#### ARTICOLO 20

Per la prima volta, la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente dello stesso, del Collegio dei Revisori dei conti e del relativo Presidente o, in sua sostituzione, del Revisore Unico e del Tesoriere è effettuata in sede di atto costitutivo.

F.TI: don GINAMI LUIGI

SCORDO FRANCAROSA CORRADINA

PACINI LUIGI

PIANTONI CATERINA

MARTUSCELLI VINCENZO

POLZONETTI FLORIANA - teste

DE CARLI ROBERTA - teste

EMILIA TROMBETTA Notaio